Gazzetta ufficiale L 116

dell'Unione europea



Edizione in lingua italiana

Legislazione

56° anno 26 aprile 2013

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2013/200/UE:

★ Decisione del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

REGOLAMENTI

Regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2013 della Commissione, del 25 aprile 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Regolamento di esecuzione (UE) n. 383/2013 della Commissione, del 25 aprile 2013, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009

(segue)

Prezzo: 3 EUR



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

★ Decisione 2013/201/PESC del Consiglio, del 25 aprile 2013, che modifica la de 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia	
, ,	

Rettifiche

\star	Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, che	
	modifica l'aliquota del dazio supplementare per i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CE)	
	n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati	
	prodotti originari degli Stati Uniti d'America (CUI I 108 del 18 4 2013)	1.3



II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2013

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

(2013/200/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (¹), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo (²) («l'accordo SEE») è entrato in vigore il 1º gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato II.
- L'allegato II dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme specifiche in materia di regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni.
- (4) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione, del 31 agosto 2012, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2013, il 2014 e il 2015 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposi-

zione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (3).

- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2012, il 2013 e il 2014 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (4), è integrato nell'accordo SEE con determinati adattamenti per l'Islanda e la Norvegia.
- (6) Questi adattamenti dovrebbero essere riportati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012. Essi riguardano il numero di antiparassitari che devono essere controllati dall'Islanda e il numero di campioni di ciascun prodotto che devono essere prelevati e analizzati dall'Islanda e dalla Norvegia.
- È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE.
- (8) La posizione dell'Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 235 dell'1.9.2012, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 24.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013

IT

Per il Consiglio Il presidente E. GILMORE

PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2013

del ...

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione, del 31 agosto 2012, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2013, il 2014 e il 2015 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (¹).
- (2) Il regolamento (UE) n. 788/2012 della Commissione abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 (2), che è integrato nell'accordo SEE e che deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo accordo.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- É opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- 1. Il testo del punto 68 [regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 della Commissione] è soppresso.
- 2. Dopo il punto 71 [regolamento (UE) n. 378/2012 della Commissione] è inserito il seguente:
 - «72. **32012 R 0788**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione, del 31 agosto 2012, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2013, il 2014 e il 2015, desti-

nato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 235 dell'1.9.2012, pag. 8).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) all'articolo 1 è aggiunto quanto segue:

"Nel 2013, nel 2014 e nel 2015 l'Islanda può continuare a prelevare e analizzare campioni per gli stessi 61 antiparassitari controllati in prodotti alimentari sul suo mercato nel 2012.";

b) nell'allegato II, punto 5, è aggiunto quanto segue:

"IS	12 (*) 15 (**)
NO	12 (*) 15 (**)"»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 788/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ..., a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE Il presidente I segretari del Comitato misto SEE

⁽¹⁾ GU L 235 dell'1.9.2012, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 24.

^{(*) [}Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 380/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 1141/2010 per quanto riguarda la presentazione del fascicolo supplementare completo all'Autorità, agli altri Stati membri e alla Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (¹), in particolare l'articolo 19.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1141/2010 del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (²), prevede il fascicolo sommario supplementare, aggiornato per tener conto delle informazioni aggiuntive richieste dallo Stato membro relatore, che sarà cura del richiedente presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), agli altri Stati membri e, su richiesta, alla Commissione quando la relazione di valutazione del rinnovo sia presentata alla Commissione.
- (2) La pratica dimostra che la maggior parte dei fascicoli per l'approvazione o per il rinnovo dell'approvazione è valutato dall'Autorità. Per permettere all'Autorità di esprimere le sue conclusioni sull'intera valutazione del rischio o su alcuni punti specifici è tuttavia necessario che all'Autorità, in aggiunta al fascicolo sommario supplementare, venga

presentato il fascicolo supplementare completo. Il fascicolo supplementare completo va trasmesso anche agli Stati membri. È opportuno dare alla Commissione la possibilità di richiedere la presentazione del fascicolo supplementare completo.

- È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1141/2010.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 1141/2010

All'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1141/2010 è aggiunto il seguente comma:

«Inoltre, lo Stato membro relatore chiede al richiedente di trasmettere il fascicolo supplementare completo all'Autorità, agli altri Stati membri e, su richiesta, alla Commissione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2013

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 381/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (¹),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (²), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2013

Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	67,3
	TN	95,4
	TR	114,2
	ZZ	92,3
0707 00 05	AL	65,0
	MA	99,6
	TR	130,8
	ZZ	98,5
0709 93 10	TR	105,7
	ZZ	105,7
0805 10 20	EG	47,9
	IL	69,0
	MA	51,6
	TN	69,6
	TR	69,6
	ZZ	61,5
0805 50 10	TR	95,7
	ZA	116,4
	ZZ	106,1
0808 10 80	AR	101,5
	BR	93,1
	CL	123,3
	CN	101,7
	MK	29,8
	NZ	138,4
	US	191,3
	ZA	108,9
	ZZ	111,0
0808 30 90	AR	108,3
	CL	113,3
	NZ	199,4
	ZA	121,8
	ZZ	135,7

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 382/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2013

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di aprile 2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (¹),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (²), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (³), in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.
- (2) Il sottoperiodo del mese di aprile è il secondo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011.
- (3) Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, risulta che, per il contingente recante i numeri d'ordine 09.4130, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2013, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione, riguardano un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli

- di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per il contingente in questione.
- (4) Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2013, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, riguardano un quantitativo inferiore a quello disponibile.
- (5) Occorre inoltre fissare, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 9.4129, 09.4130, il quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011.
- (6) Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Le domande di titoli di importazione per il riso di cui al contingente recante il numero d'ordine 09.4130, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di aprile 2013, danno luogo al rilascio di titoli per il quantitativo richiesto, previa applicazione del coefficiente di attribuzione stabilito nell'allegato del presente regolamento.
- 2. Il quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo contingentale successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, è fissato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2013

Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6.

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di aprile 2013 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC $1006\ 30$ di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine Numero d'ordine		Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di aprile 2013	
Stati Uniti	09.4127	(1)	28 624 542
Tailandia	09.4128	(1)	8 932 004
Australia	09.4129	(1)	997 500
Altre origini	09.4130	0,910411 %	0

⁽¹⁾ Le domande hanno a oggetto quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 383/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2013

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (¹),

visto il regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari (²), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 stabilisce la procedura per l'attribuzione dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto per tale paese.
- (2) Le domande presentate per l'anno contingentale 2013/2014 interessano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1187/2009 è di conseguenza opportuno prevedere l'assegnazione ai richiedenti dei quantitativi residui. Il rilascio dei titoli di esportazione relativi a detti quantitativi residui deve essere subordinata alla comunicazione all'autorità competente dei quantitativi accettati dall'operatore e alla costituzione di una cauzione da parte del medesimo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono accettate le domande di titoli di esportazione presentate fra il 1º e il 10 aprile 2013 per il periodo contingentale compreso fra il 1º luglio 2013 e il 30 giugno 2014.

Ai quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione di cui al primo comma del presente articolo per i prodotti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 sono applicati i seguenti coefficienti di attribuzione:

- 1,537273 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1187/2009,
- 2,607683 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1187/2009.

I titoli di esportazione per i quantitativi eccedenti quelli oggetto di domanda e assegnati conformemente ai coefficienti di cui al secondo comma, sono rilasciati previa accettazione da parte dell'operatore entro una settimana dalla data di pubblicazione del presente regolamento e subordinatamente alla costituzione della cauzione prevista.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2013

Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.

DECISIONI

DECISIONE 2013/201/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2013

che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC (1).
- (2) Il 6 marzo 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2093 (2013) modificando in tal modo l'embargo sulle armi imposto dal paragrafo 5 della risoluzione 733 (1992) e ulteriormente elaborata ai paragrafi 1 e 2 della risoluzione 1425 (2002). La risoluzione 2093 (2013) ha altresì aggiornato i criteri di designazione applicati dal Comitato delle sanzioni dell'UNSC istituito a norma della risoluzione 751 (1992) relativa alla Somalia.
- (3) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2010/231/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/231/PESC è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è così modificato:
 - a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
 - «3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:
 - a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativi ad attività militari destinate unicamente a sostenere l'AMISOM o a essere da questa utilizzate come disposto al paragrafo 4 dell'UNSCR 1744 (2007) o destinate a essere usate unicamente dagli stati e dalle organizzazioni regionali che adottano misure in conformità del paragrafo 6 dell'UNSCR 1851 (2008) e del paragrafo 10 dell'UNSCR 1846 (2008);

- b) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armi ed equipaggiamenti militari e alla fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari, in forma diretta o indiretta, destinate unicamente a sostenere o a essere utilizzate dai partner strategici dell'AMI-SOM, operanti unicamente nell'ambito del concetto strategico dell'Unione africana del 5 gennaio 2012, e in cooperazione e coordinamento con l'AMISOM;
- c) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni nel settore della sicurezza in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 dell'UNSCR 1744 (2007), purché il Comitato delle sanzioni non abbia adottato in merito una decisione negativa entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa notifica:
- d) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente
 a uso umanitario o protettivo ovvero di materiale
 destinato a programmi di costruzione istituzionale dell'Unione o degli Stati membri, anche nel campo della
 sicurezza, attuati nell'ambito del processo di pace e di
 riconciliazione, preventivamente autorizzati dal Comitato delle sanzioni; all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari,
 temporaneamente esportato in Somalia da personale
 dell'ONU, operatori dei media e operatori umanitari o
 dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo
 uso personale;
- e) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armi ed equipaggiamenti militari e alla fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari, in forma diretta o indiretta, destinate unicamente a sostenere o a essere usate dal personale dell'ONU, incluso l'Ufficio politico dell'ONU per la Somalia o la nuova missione;
- f) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armi ed equipaggiamenti militari e alla fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari, in forma diretta o indiretta, destinate unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia, e a fornire sicurezza al popolo somalo, eccetto

⁽¹⁾ GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.

per quanto riguarda le forniture degli articoli che figurano nell'allegato II se una notifica al Comitato delle sanzioni è stata fatta con almeno cinque giorni di anticipo ai sensi della UNSCR 2093 (2013), paragrafo 38, incluso, se del caso, quanto stabilito nel presente articolo, paragrafo 4.»;

- b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:
 - «4. Uno Stato membro, dopo averne informato il governo federale della Somalia, può informare il Comitato delle sanzioni, con almeno cinque giorni di anticipo, che intende fornire assistenza ai sensi del paragrafo 3, lettera f). Qualora uno Stato membro scelga di fornire tale notifica, essa contiene tutte le informazioni pertinenti, incluso, se del caso, il tipo e la quantità di armi, munizioni, equipaggiamenti militari e materiale da fornire e la data di consegna proposta.
 - 5. È vietata la fornitura, la rivendita, il trasferimento o la messa a disposizione di qualsiasi arma o equipaggiamento militare, venduti o forniti unicamente per lo sviluppo delle forze di sicurezza del governo federale della Somalia a qualsiasi persona o entità che prestino servizio presso le suddette forze di sicurezza.»;
- 2) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 ter

Gli Stati membri vigilano sulla fornitura, sulla vendita o sul trasferimento diretti o indiretti alla Somalia di articoli non soggetti alle misure previste all'articolo 1, paragrafo 1, e sulla fornitura diretta o indiretta alla Somalia di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari connesse a tali articoli.»;

3) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Le misure restrittive di cui all'articolo 3, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono applicate alle persone e alle entità designate dal Comitato delle sanzioni:

 che sono impegnate o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi

- atti che minacciano il processo di pace e riconciliazione in Somalia, o minacciano con la forza il governo federale della Somalia o l'AMISOM,
- che hanno violato l'embargo sulle armi o le restrizioni relative alla rivendita e al trasferimento di armi o il divieto di fornire la relativa assistenza di cui all'articolo 1,
- che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia,
- che sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile,
- che sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia implicanti attacchi ai civili ivi compresi i bambini e le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole e ospedali, sequestri e trasferimenti forzati.

L'elenco delle persone ed entità interessate figura nell'allegato L.»:

- 4) la parola «allegato» è sostituita da «allegato I» in tutto il testo;
- l'allegato II è aggiunto ai sensi dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2013

Per il Consiglio Il presidente E. GILMORE

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Lista degli articoli di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera f)

- 1) Missili terra-aria, inclusi i sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS);
- 2) fucili e cannoni di calibro superiore a 12,7 mm, e loro munizioni e componenti appositamente progettati (non sono inclusi i lanciarazzi anticarro a spalla quali RPG o LAW, le granate da fucile o i lanciabombe);
- 3) mortai di calibro superiore a 82 mm;

IT

- 4) armi guidate anticarro, inclusi i missili guidati anticarro (ATGM) e munizioni e componenti appositamente progettati per questi articoli;
- 5) cariche e dispositivi a uso militare contenenti materiali energetici; mine e materiale connesso;
- 6) congegni di mira con capacità di visione notturna.»

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, che modifica l'aliquota del dazio supplementare per i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 108 del 18 aprile 2013)

A pagina 8, l'Allegato I va letto come segue:

«ALLEGATO I

I prodotti a cui si applicano i dazi supplementari sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), quale sostituito dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 (3).

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00

6204 62 31

⁽³⁾ GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1.»

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: http://europa.eu



